

**AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2022
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITA'
CIVILE SOTTO FRANCHIGIA TRAMITE SIR (SELF INSURANCE
RETENTION) – CIG Z512AFE932**

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

TRA

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. (“**AH**”), Società con Socio Unico, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10, capitale sociale Euro 26.500 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04270931001, soggetta alla direzione e coordinamento di AON Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 2497 c.c.

E

La Responsabile del Servizio Finanziario, Economato Claudia Barbieri, nata a Bologna il 3 aprile 1961 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Valsamoggia, C.F./P.IVA 03334231200 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, Economato, Controlli (“**Cliente**”) di seguito anche singolarmente “**la Parte**” e congiuntamente, “**le Parti**”.

Premesso che:

1. Il Comune di Comune di Valsamoggia (BO) intende esternalizzare la gestione e la liquidazione dei Sinistri di responsabilità civile verso terzi con un valore inferiore o uguale ad Euro 5.000,00.
2. AH dispone di una struttura organizzativa in grado di gestire tali servizi.
3. Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto intendono definire le modalità ed i termini generali della collaborazione tra AH e il Cliente.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse

Le premesse e tutti gli allegati al presente Contratto che verranno sottoscritti successivamente tra le Parti, nessuno escluso, formano parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

2. Definizioni

Gestione Sinistri: comprende lo svolgimento delle seguenti attività tassative:

- (a) - apertura, formazione e tenuta del fascicolo elettronico contenente la denuncia del Cliente, l'istanza risarcitoria formulata dal danneggiato, l'eventuale documentazione tecnica e/o fotografica relativa al sinistro, gli accertamenti compiuti in relazione alla dinamica ed alle conseguenze del sinistro, la perizia/relazione di cui alla successiva lett. (c) ed ogni altra documentazione consegnata e/o acquisita da parte di AH relativa al sinistro;
- (b) - eventuale attività di perizia e consulenza tecnica, anche tramite professionisti scelti da AH, che può includere la formazione di inventari, stime, misurazioni e valutazioni sia con riferimento ai danni patrimoniali relativi a beni mobili ed immobili che non patrimoniali, comprensiva dell'attività peritale per l'accertamento e la stima dei danni patrimoniali e non patrimoniali alle persone, laddove tali ultimi danni siano parte della prestazione di AH prevista nel contratto;
- (c) - elaborazione di una specifica relazione che riporti le circostanze e le considerazioni emerse nello svolgimento dell'attività peritale di cui alla precedente lett. (b);
- (d) - indicazione al Cliente di una stima, eventualmente ricompresa tra un valore minimo ed uno massimo, dell'ammontare dei danni conseguenti al sinistro;
- (e) - eventuale negoziazione per conto del Cliente con il danneggiato circa la possibile definizione bonaria della controversia sorta a seguito del sinistro attraverso la corresponsione di una somma di denaro da parte del Cliente, secondo le direttive ed

istruzioni (anche in relazione all'ammontare dell'importo da corrispondersi al danneggiato) di volta in volta impartite ad AH dallo stesso Cliente,

(f) - predisposizione del testo di accordo transattivo a seguito dell'eventuale definizione bonaria della controversia;

Polizza: L'eventuale contratto assicurativo stipulato dal Cliente per la copertura del rischio RCT.

Sinistro/Sinistri: il verificarsi del fatto dannoso, relativo ai rischi assicurati dalla Polizza, di valore inferiore o uguale alla franchigia stabilita nella Polizza stessa, pari ad Euro 5.000,00. Un Sinistro sarà considerato, ai sensi del presente Contratto, di valore inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 quando (i) il terzo quantifichi la richiesta di risarcimento nei confronti del Cliente in un valore inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi e/o quando (ii) la richiesta di risarcimento del terzo nei confronti del Cliente non sia quantificata dal terzo e AH stimi, sulla base della propria esperienza, che il presunto valore di liquidazione sia inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi.

AON CLAIM: tool informatico per la gestione della Polizza e dei Sinistri attivabile tramite collegamento ad internet, **mediante il sito www.aongate.it**. Il sistema è interattivo e consentirà lo scambio di informazioni tra il Cliente ed AH con verifica e convalida automatica dei dati inseriti.

3. Oggetto

Il presente Contratto regola le modalità ed i termini generali della collaborazione tra AH ed il Cliente, in relazione all'attività di Gestione Sinistri che AH si impegna a svolgere per conto del Cliente esclusivamente attraverso il portale AON CLAIM ed esclusivamente nell'ambito di quanto precisato nelle Premesse

Qualora, in aggiunta alle attività ricomprese nella Gestione Sinistri, il Cliente intenda conferire ad AH anche il compito di sottoscrivere in suo nome e conto gli accordi

transattivi negoziati dalla stessa AH con i danneggiati in relazione ai Sinistri, lo stesso Cliente dovrà attribuire, a propria cura e spese, ad AH tutti i necessari poteri di rappresentanza (con espressa promessa di rato e valido) mediante procura notarile che potrà riguardare la transazione del singolo sinistro ovvero la totalità dei Sinistri sotto Franchigia oggetto del presente Contratto.

4 A) Modalità operative di Gestione dei Sinistri

4.1. La modalità operativa del Servizio precisato alla lettera a) delle Premesse, si svolgerà secondo le seguenti attività:

1. Denuncia dei sinistri ad AH da parte del Cliente tramite pec
2. Invio ad AH, tramite pec della documentazione relativa alle richieste di risarcimento danni pervenute al Cliente in relazione ai Sinistri;
3. Invio ad AH tramite pec delle relazioni della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico necessarie per inquadrare dinamica e luogo del sinistro;
4. Ricezione della denuncia dei sinistri e stima del valore di liquidazione nel caso in cui la richiesta del terzo non sia quantificata.
5. Qualora AH dovesse ritenere che un'istanza risarcitoria trasmessa dal Cliente non riguardi un Sinistro sotto franchigia, provvederà ad informare di ciò il Cliente e la competente compagnia assicuratrice.
6. Viceversa, se il valore del sinistro, in base alla richiesta del terzo e/o in base alla stima fatta da AH, sia inferiore o uguale ad Euro 5.000,00, AH:
 - esamina la documentazione inviata dal Cliente;
 - riscontra il danneggiato, qualificandosi come gestore del sinistro
 - rifiuta le richieste del terzo danneggiato, laddove infondate;
 - laddove necessario, conferisce l'eventuale incarico fiduciario, secondo quanto previsto al successivo 4.3;
 - trasmette al Cliente via e mail perizia/relazione di cui alla lett. (c);

- previa approvazione scritta da parte del Cliente che deve pervenire ad AH tramite pec entro 10 gg lavorativi dalla trasmissione della perizia/relazione del punto precedente, effettua la negoziazione col terzo danneggiato per la definizione del Sinistro;
 - definito il valore del Sinistro, predispone il testo del relativo accordo transattivo tra il Cliente ed il terzo danneggiato e lo trasmette a quest'ultimo;
 - riceve l'accordo transattivo sottoscritto dal terzo;
 - trasmette al Cliente l'accordo transattivo sottoscritto per consentire il pagamento del danno;
 - chiude il Sinistro tramite il sistema informativo;
7. pagamento al terzo dell'importo quietanzato da parte del Cliente;
 8. inserimento in Aon CLAIM dei dati dei sinistri gestiti per permettere al Cliente di avere in tempo reale visibilità dei dati stessi e della reportistica complessiva.
 9. Lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 7 rimarrà a carico del Cliente, mentre le restanti attività verranno espletate da AH.

N.B. Resta inteso che nel caso in cui le negoziazioni con il terzo danneggiato non consentano per qualunque ragione di addivenire alla predisposizione di un accordo transattivo che ottenga l'approvazione preventiva del Cliente ovvero qualora il terzo danneggiato comunque decida per qualsivoglia motivo di adire le vie legali nei confronti del Cliente in relazione ad un Sinistro, la difesa in giudizio del Cliente (inclusa la nomina del legale di fiducia) non rientra nell'ambito dell'incarico conferito ad AH con il presente Contratto. Tale attività sarà pertanto esclusivamente di pertinenza e responsabilità del Cliente che si impegna a tenere indenne e manlevare AH da ogni costo, spesa e danno che le dovesse derivare da eventuali azioni giudiziarie intraprese dal terzo danneggiato nei confronti di AH in relazione ad un Sinistro.

4.2 Le attività ricomprese nella Gestione dei Sinistri potranno essere svolte direttamente da AH ovvero, in tutto o in parte, dalla stessa delegate a soggetti terzi inclusi, se del caso,

periti iscritti al ruolo dei Periti Assicurativi tenuto presso l'IVASS. Resta inteso che AH non risponderà dei fatti dolosi o colposi di detti terzi, di cui la stessa si sia avvalsa, in tutto o in parte, per lo svolgimento dell'attività di Gestione dei Sinistri, restando peraltro manlevato il Cliente da qualsiasi responsabilità in merito.

4.3 Nello svolgimento delle attività di cui al precedente 4.2, AH deciderà, in autonomia e in base alla propria esperienza, se e a quali delle seguenti figure professionali ("Fiduciari") rivolgersi per la liquidazione del sinistro:

1. liquidatori esperti in grado di valutare la responsabilità del Cliente e di negoziare il valore dell'indennizzo direttamente con il terzo danneggiato;
2. rete di periti e medici legali di fiducia, operante su tutto il territorio nazionale.

4.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso in cui AH dovesse gestire dei sinistri il cui valore fosse stato stimato da AH stessa in un importo inferiore o uguale ad Euro 5.000,00 e, a seguito della nomina di un Fiduciario, il valore di liquidazione dovesse risultare di importo superiore ad Euro 5.000,00 :

(i) AH invierà provvederà tempestivamente ad informare di ciò il Cliente e la competente compagnia assicuratrice.

4 B) GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE

Ad integrazione di quanto descritto all' articolo 4 A), a richiesta dello spettabile Comune di Valsamoggia (BO), la gestione dei sinistri potrà avvenire tramite modalità di disamina congiunta effettuata in sede di Gruppo Intersettoriale di Lavoro (denominato GIL) che rappresenta la costituzione di una Unità di Progetto per la gestione dei sinistri facenti capo alla polizza RCT/O stipulata dall'Ente, in nome e per conto dell'Ente.

Il GIL sarà pertanto composto oltre che da personale dipendente dell'Ente, anche da componenti di Aon SpA, di Aon Hewitt e, qualora vi sia disponibilità da parte della Compagnia di Assicurazione, anche del loss adjuster, dell'Assicuratore.

Il GIL perseguirà l'obiettivo di analizzare, gestire e liquidare le richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti dell'Ente per tutti i danni verificatisi con presunta

responsabilità da parte dei predetti soggetti, il cui importo si collochi presumibilmente al di sotto della franchigia contrattuale fissata nella polizza di Responsabilità Civile di competenza

Il GIL esamina ogni richiesta di risarcimento danni, tratta direttamente i sinistri al di sotto della franchigia contrattuale (*rectius*: SIR contrattuale) di cui segue l'istruttoria e definisce l'esito.

Trasmette invece alla Compagnia di Assicurazione titolare della copertura assicurativa della responsabilità civile i sinistri di importo superiore alla franchigia (*rectius*: SIR contrattuale) unitamente alla documentazione pervenuta dal danneggiato oltre alle relazioni tecniche utili alla definizione della pratica.

Una volta istruita la pratica e valutata la reale esistenza di un danno imputabile all'Ente in via esclusiva od anche solo concorsuale, viene comunicato all'interessato se effettivamente ha diritto al risarcimento ed in quale misura.

Nel caso in esito all'istruttoria condivisa in sede di GIL non si ravvisasse invece alcuna responsabilità da parte dell'Ente nella causazione del sinistro per il quale è stata avanzata richiesta danni, sarà comunque cura di AON Hewitt respingere il sinistro al reclamante con ogni mezzo ritenuto idoneo (VIA PEC oppure RACC A.R) e fornendone adeguata motivazione.

AH si rende disponibile alla organizzazione e partecipazione di un massimo di 3 (TRE) GIL nell'ambito del semestre di validità ed efficacia del presente Accordo con il primo di essi che si potrà riunire – ove l'Ente lo richiedesse – entro la fine del mese di gennaio 2019

5. Obblighi a carico delle parti

Il Cliente si impegna a:

- a) fornire contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto il testo completo della eventuale Polizza e a fornire tempestivamente ad AH i relativi aggiornamenti;
- b) fornire ad AH tutte le informazioni, i documenti, i dati, il supporto informatico

necessari al fine di consentire ad AH il tempestivo e corretto svolgimento del presente Contratto;

c) fornire ad AH i nominativi degli utenti ai quali consentire l'accesso al portale AON Claim con le relative password di accesso; in caso di modifiche dei nominativi degli utenti sarà cura del Cliente informare tempestivamente AH.

AH si impegna a:

- a) fornire al Cliente le password di accesso agli utenti indicati dallo stesso e in caso di modifiche o di aggiunte di nuovi utenti fornire nuove password;
- b) erogare al Cliente i servizi nei termini e secondo le modalità previste dal presente Contratto.

6. Durata

Il presente Contratto ha la durata di 6 mesi dal 01/01/2020 al 31/12/2022. Alla scadenza le Parti potranno negoziare secondo buona fede eventuali rinnovi del presente Contratto. In ogni caso rimane stabilito che al termine del contratto AH non avrà più titolo per gestire i casi ancora in sospeso e di conseguenza fornirà al Cliente un file informatico delle posizioni non ancora definite che verranno materialmente restituite con le modalità e gli accordi presi fra le parti.

L'accesso ad Aon Claim verrà inibito al termine delle operazioni di cui sopra.

7. Prezzo del servizio

7.1 Per le attività di Gestione Sinistri oggetto del presente Contratto, il Cliente riconoscerà ad AH una remunerazione di Euro 10.000,00 oltre ad IVA;

7.2 I corrispettivi di cui sopra includono le spese eventualmente sostenute da AH in relazione alla nomina dei Fiduciari;

7.3 Sono, in ogni caso, escluse dall'ambito del servizio prestato da AH e a totale carico del Cliente:

- eventuali spese relative a perizie realizzate da figure altamente specializzate quali geologi;

- eventuali spese sopportate dal Cliente in relazione ai sinistri gestiti da Aon Hewitt quali, a mero titolo esplicativo le eventuali spese di citazione in giudizio del Cliente stesso (e di sua difesa) da parte del terzo danneggiato

8. Pagamento delle fatture

AH fatturerà le prestazioni al Cliente secondo il seguente schema temporale:

- 30/06 euro 5.000,00 + IVA
- 30/11 euro 5.000,00 + IVA

Ogni variazione a tale termine dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti e AH si riserva il diritto di sospendere od interrompere definitivamente la propria prestazione nel caso in cui eventuali pagamenti intermedi non vengano perfezionati.

9. Aggiornamento corrispettivi

Allo scadere del termine di durata di cui all'articolo 6, nel caso di successivi rinnovi del presente contratto, le Parti rinegozieranno in buona fede i corrispettivi dovuti a AH per l'attività che la stessa andrà a svolgere .

10. Documentazione e Limitazione di responsabilità

Il Cliente dovrà rendere disponibile tutta la documentazione necessaria per permettere ad AH di fornire i servizi previsti dal presente Contratto nei tempi e nei modi previsti. Sarà cura del Cliente, inoltre, comunicare prontamente ad AH ogni informazione che renda inapplicabile, superata od incompleta tale documentazione. Nello svolgimento delle proprie attività, AH si avvarrà delle informazioni raccolte dal Comune. AH non è tenuta a verificare in maniera indipendente la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e, conseguentemente, non può assumersi responsabilità derivanti da omissioni od errori legati alle stesse.

AH non sarà ritenuta responsabile nell'esecuzione dell'incarico qualora il Cliente non dovesse inviare i documenti e/o comunicare le informazioni necessarie per il suo svolgimento.

Le prestazioni di AH saranno conformi alle regole di correttezza professionale ed alla normale diligenza propria dell'attività. In caso di inadempienza AH risponderà dei danni a causati, come segue:

- a) a norma di legge, senza limiti di valore, dei danni derivati quale conseguenza immediata e diretta di inadempimenti imputabili a colpa grave o dolo;
- b) nel caso in cui gli inadempimenti siano imputabili a colpa lieve AH risponderà del danno emergente (dal Cliente reclamato, a pena di decadenza a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre un anno dalla data in cui ne avrà avuto consapevolezza), che sia conseguenza immediata e diretta - esclusi i costi legali e giudiziali di eventuali vertenze - fino ad un valore massimo pari a tre volte il compenso annuale pattuito), importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo della responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili contro AH con riguardo a tutti i servizi resi durante l'intera vigenza del presente incarico, incluse sue eventuali proroghe e/o rinnovi.

Deve intendersi comunque fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di legge, per cui ove o nella misura in cui le esclusioni ed i limiti di cui sopra fossero contrari a norme imperative di legge, le stesse si intenderanno automaticamente sostituite dalle prescrizioni di legge inderogabili, fermo restando la validità di tutte le altre previsioni del presente contratto non sostituite.

11. Trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel

Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle Parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy, i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy.

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta ad AH garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura di AH procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte della Società, quale di autonomo Titolare del trattamento.

12. Risoluzione

12.1 Nel caso di grave inadempimento di una delle Parti ad una o più obbligazioni non di scarsa importanza, il presente Contratto si risolverà automaticamente qualora la parte

inadempiente non ponga rimedio al proprio inadempimento nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione scritta inviata dalla parte adempiente.

12.2 Le Parti concordano che, in caso di controversia o di preteso inadempimento di cui al precedente comma 12.1. coopereranno in buona fede per risolvere amichevolmente tale controversia deferendola alla rispettiva alta dirigenza, prima di iniziare un eventuale giudizio.

12.3. In seguito alla risoluzione del Contratto o al termine per qualsivoglia ragione, AH si rende disponibile a continuare a completare qualsiasi attività in corso a fronte dell'individuazione di una adeguata remunerazione

13. Regole Etiche – D.Lgs.231/01

Le Parti si impegnano, in relazione al presente Contratto, a rispettare i rispettivi Codici Etici di Comportamento e ad accettare il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” che per quanto concerne AH sono allegati al presente Contratto.

AH è obbligato, durante l'esecuzione del contratto, al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valsamoggia tempo per tempo vigente.

AH è obbligato, durante l'esecuzione del contratto, al rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d'integrità (art. 1, comma 17, legge 190/2012) del Comune di Valsamoggia tempo per tempo vigente.

I documenti di cui ai punti precedenti sono allegati in parte integrante e sostanziale al presente atto. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate ai documenti consegnati.

14. Obblighi di tracciabilità

Al presente contratto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

15. Comunicazioni

Di seguito vengono riportati i riferimenti telefonici, di posta elettronica e fax del Cliente e di AH a cui saranno effettuate tutte le comunicazioni necessarie per l'esecuzione del presente Contratto.

Cliente: Comune di Valsamoggia (BO)

Rag. Claudia Barbieri

Tel:0516723050

Fax: 051836411

Per comunicazione inviate a mezzo posta e/o a mezzo raccomandata A/R:

Piazza Garibaldi,1 località Bazzano – 40053 Valsamoggia (BO)

AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. – pec: hewitt@pec.aon.it

Dott.....

Tel: 02 45434.....

Fax: 02 45463.....

e.mail.....

Per comunicazione inviate a mezzo posta e/o a mezzo raccomandata A/R:

Alla c.a. del Dott.

Aon Hewitt Risk & Consulting

Via Andrea Ponti 8/10, 20143, Milano

Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente a AH ogni modifica dei dati sopra riportati.

16. Foro Competente

Fermo restando quanto previsto al precedente 12.3, ogni controversia derivante dalla validità, interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

17. Registrazione

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II – parte seconda – art. 1, lett. b), DPR n. 131/1986 e ss.mm.ii.

li

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Valsamoggia (BO)

Aon Hewitt Risk & Consulting

Le parti espressamente dichiarano e riconoscono, l'una nei confronti dell'altra, che tutte le clausole e le condizioni del presente contratto sono state determinate per loro mutuo consenso e sono il frutto di libere trattative, verbali o scritte, tra le stesse decorse sulla base di ben ponderate e consapevoli scelte negoziali. Ciò nonostante, al fine del superamento di ogni possibile ed eventuale ragionevole dubbio sulla natura e sull'efficacia di alcune di tali clausole e pattuizioni, nell'intento di dare ad esse obiettiva certezza di efficacia e di validità, le parti, previa lettura di tutte le clausole del presente contratto e rilettura delle seguenti:

Art. 4: Modalità operative di gestione dei sinistri

Art. 5: Obblighi a carico delle parti

Art. 10: Documentazione e Limitazione di responsabilità

Art. 12: Risoluzione

Art. 16: Foro Competente

espressamente dichiarano, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, di avere piena conoscenza e di approvare le sopra elencate clausole.

Comune di Valsamoggia (BO)

Aon Hewitt Risk & Consulting